

STATUTO

"AMICI DEI MUSEI E MONUMENTI LIVORNESI ODV"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI LIVORNESI ODV", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Livorno e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo la promozione della cultura artistica e della conoscenza della storia cittadina attraverso la conservazione, salvaguardia, valorizzazione e accrescimento del patrimonio artistico storico e culturale della città di Livorno.

L'associazione persegue le dette finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i



gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

a) affiancare e aiutare tutte le iniziative dei Musei di Livorno e della sua provincia sia dello Stato che di Enti Locali, o di Fondazioni, prestando la propria opera, sia direttamente sia indirettamente,

b) promuovere ed organizzare periodicamente visite ai Musei e ai monumenti, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze di arte e di storia per la maggior conoscenza del patrimonio artistico della città e non solo, collaborando altresì ad iniziative inerenti ad esposizioni, rassegne, etc.

c) promuovere patti di collaborazione con università attraverso tavole rotonde su tesi di laurea che approfondiscono gli studi su Livorno e territorio.

d) promuovere attività artistiche, visite a mostre e conferenze, volte alla sensibilizzazione del ruolo della donna nella società e nell'arte.

f) promuovere e organizzare attività culturali volte anche ai migranti per favorire la conoscenza del territorio e l'integrazione socio-culturale.

g) promuovere e facilitare acquisti, lasciti, donazioni e depositi di opere d'arte e cimeli, onde incrementare le collezioni pubbliche esistenti, nonché prestare ogni opportuna assistenza per le pratiche relative;

h) collaborare nell'opera di sorveglianza e custodia di musei e beni culturali in generale;

i) attivare ogni possibile iniziativa, anche editoriale, volta alla tutela ed alla promozione del patrimonio storico, artistico, monumentale ed ambientale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dal Consiglio Direttivo.

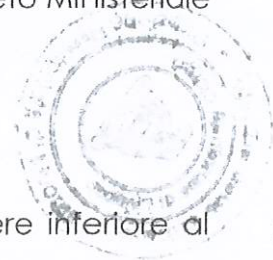
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del



Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: a) Ordinari, b) Sostenitori, c) Onorari.

Sono associati ordinari le persone fisiche e non, che corrispondono la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo ha facoltà di stabilire quote associative ridotte per studenti ed i familiari dei Soci.

Sono associati sostenitori le persone fisiche e non, che oltre al versamento della quota associativa, sostengono in modo continuativo l'opera dell'Associazione con concrete contribuzioni in denaro.

Sono associati onorari le persone fisiche e non, che per qualità personali, incarichi rivestiti, apporti ed elargizioni straordinarie, diano all'Associazione ed al patrimonio culturale di Livorno e del suo territorio un contributo altamente significativo.

La qualifica di associato onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo a tempo indeterminato.

La qualifica di associato ordinario e sostenitore si acquista con il pagamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea e il conseguente ritiro della tessera.

La qualifica di associato onorario si acquista con la nomina da parte del Consiglio Direttivo.

Ogni associato ordinario o sostenitore, persona fisica e non, ha diritto ad un voto. Non ha diritto di voto l'associato onorario a meno che non abbia corrisposto la quota associativa.

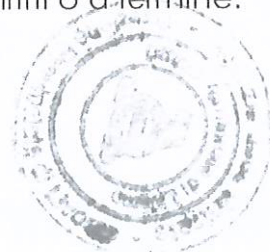
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e qualora l'associato abbia tenuto un comportamento contrario o comunque incompatibile con le finalità dell'Associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

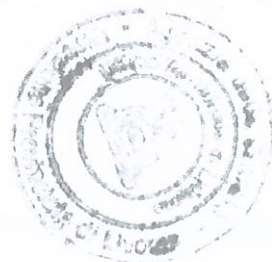
La dichiarazione di recesso ha effetto dalla comunicazione di avvenuta cancellazione dal registro dei soci.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini deliberati dall'organo competente.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo.

Cariche associative sono:

- il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario
- Il Vicepresidente
- Il bibliotecario

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea ed è costituita dagli associati in regola con il pagamento annuale alla Associazione. Ciascun associato ha un voto in assemblea.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, anche se membro del Consiglio, mediante delega scritta, salvo che per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti le responsabilità dei Consiglieri. Ogni associato può essere portatore di non più di due deleghe scritte.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e deve essere convocata entro il primo trimestre dell'anno solare per discutere e deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa alla attività svolta nell'anno precedente e su quella programmatica dell'anno in corso, sul bilancio consuntivo dell'anno precedente e sul bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dalla persona designata dall'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea è validamente costituita e delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'avviso deve contenere le indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- in sede ordinaria:



- elegge e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.2 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

- In sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto è necessaria la presenza di 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei 2/3 degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 degli associati.

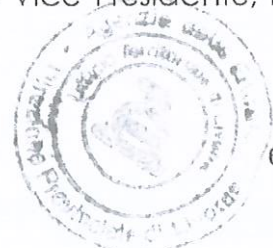
ART. 8 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea ordinaria e rimane in carica per tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo. Il mandato è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.



Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera inviata almeno otto giorni prima della seduta oppure per richiesta scritta e motivata da almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di assenza dal Vice Presidente, in caso di assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Esso è valido se è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo investito di tutti i più estesi poteri per la determinazione e lo svolgimento delle attività e per l'esecuzione di tutti gli atti e le iniziative che siano ritenute attinenti alle finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In particolare, e tra gli altri, il Consiglio direttivo:

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il Bilancio di esercizio;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera l'ammissione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Si può prevedere l'intervento in Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione

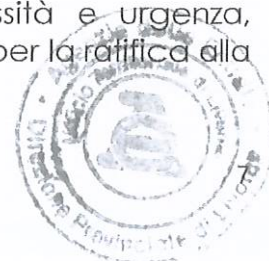
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente sostituisce il Consiglio Direttivo nei casi di necessità e urgenza, adottando i provvedimenti necessari che devono essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione dello stesso.



ART. 15
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS. Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 18
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

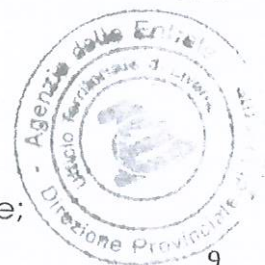
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro il mese di marzo dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 19
(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;



- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 20 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.



L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Livorno

Registrato al 16-12-2024

Al n° 2118 Serie in

Rimesso a Eseult



L'Operatore
Conte
dott. Fabio Conte